



ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA

Perugia, lì 28 giugno 2016
Prot. n. 1703

Spett.le
Comune di Bastia Umbra
Piazza Cavour 19
06083 Bastia Umbra (PG)

comune.bastiaumbra@postacert.umbria.it

c.a.
Comune di Bastia Umbra
Settore Lavori Pubblici
III Servizio
Geom. Stefano Porzi

stefano.porzi@comune.bastia.pg.it

e, p.c.
Spett. Consiglio Nazionale Geologi
Presidente Dott. Geol. Francesco Peduto

cng@epap.sicurezzapostale.it

Oggetto: Impianto sportivo di Ospedalicchio – Ampliamento edificio spogliatoi, adeguamento tribuna prefabbricata e pali illuminazione campo allenamenti – Affidamento servizi professionali geologici – Richiesta preventivo offerta. CIG Z3A1A66AC9 - Diffida con richiesta di rettifica.

Con riferimento alla Richiesta preventivo offerta in oggetto, a seguito di segnalazione pervenuta allo scrivente Ordine da un Iscritto, si osserva che:

- com'è noto, in materia di contratti pubblici, l'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) con Det. n. 4 del 25/02/2015 ha ribadito l'obbligo per le Stazioni Appaltanti di determinare i corrispettivi per i servizi di architettura e ingegneria applicando rigorosamente le aliquote di cui al D.M. 143/2013 "Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria", applicabile anche ai servizi afferenti alla geologia;
- tuttavia, nella procedura in oggetto, in sede di determinazione del compenso per le prestazioni a rilevanza geologica (Relazione geologica, geologico-tecnica, idrogeologica e sismica, n. 2 indagini penetrometriche, n. 1 indagine sismica tipo MASW, n. 1 analisi di laboratorio di un campione, etc.) la Stazione Appaltante in epigrafe, pur indicando l'importo complessivo dei lavori oggetto di indagine, non ha indicato:
 - a) il corrispettivo per le prestazioni a rilevanza geologica previste dal Comune appaltante nella procedura in oggetto (base sulla quale modulare il preventivo);
 - b) la modalità di aggiudicazione prescelta dal Comune;
 - c) la tipologia delle prove di laboratorio e a che profondità fare i sondaggi penetrometrici o geognostici, essendosi limitato a prevedere indagini minime;
- a ciò si aggiunga che la medesima Richiesta di Preventivo non ha tenuto separata, anche sotto il profilo del corrispettivo, la parte geologica (professionale) rispetto alla parte di indagini e prove di laboratorio (imprenditoriale);



ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA

- le omissioni che precedono non consentono di valutare consapevolmente la complessità dell'opera professionale e imprenditoriale richiesta ed impediscono la formulazione di un preventivo conforme alle effettive esigenze del Comune richiedente e dell'interesse pubblico;
- alla luce delle responsabilità gravanti in capo al Professionista Geologo, è appena il caso di evidenziarlo, in presenza di problematiche relative alle opere e ai lavori per le quali - *contra legem* - non è stato determinato il corrispettivo professionale, il medesimo Professionista sarebbe senza ombra di dubbio chiamato a rispondere;
- una previsione di spesa incongrua per le indagini geologiche, geognostiche e penetrometriche richieste, potrebbe altresì risultare potenzialmente foriera di successivi errori progettuali e di costose varianti con aumento di spese;
- la Circolare n. 392 "Atto di indirizzo per la corretta applicazione del D.M. 31 ottobre 2013, n. 143" – Delibera CNG n. 73/2015 e le Linee Guida del Consiglio Nazionale dei Geologi in materia di applicazione del D.M. 143/2013 (recanti "Guida per la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi alla geologia - Decreto 31 ottobre 2013, n. 143 - Esempi di calcolo"), secondo cui il calcolo dei compensi del professionista geologo deve essere parametrato a tutte le categorie ivi indicate ("Strutture", "Edilizia", "Impianti");
- la polizza assicurativa richiesta al Professionista Geologo viene parametrata su tutte le categorie e sull'entità complessiva dell'appalto di lavori;
- evidente, pertanto, l'illegittimità della richiesta di preventivo in oggetto per violazione del D.M. 143/2013, nella parte in cui non determina né parametra il corrispettivo professionale per le richieste Relazioni ed indagini geologiche, geognostiche e penetrometriche al costo delle singole categorie componenti l'opera, al grado di complessità delle prestazioni ed alla specificità della prestazione distinto in base alle singole categorie componenti l'opera (cfr. art. 4, D.M. 143/2013);
- a ciò si aggiunga che, nella vigenza della Tariffa per le prestazioni professionali dei geologi (D.M. Grazia e Giustizia 18.11.1971 e s.m.i.), veniva espressamente precisato che le competenze "sono calcolate in base alla percentuale del consuntivo lordo dell'opera", dizione che dallo stesso CC.SSS.LL.PP era stata ritenuta "non suscettibile di interpretazione, essendo chiaramente riferita al costo di costruzione dell'opera e non al costo delle indagini geognostiche; tale riferimento al costo dell'opera è stato, quindi, individuato come parametro al quale riferirsi per la definizione delle competenze del geologo" (così all'unanimità la Sez. V, parere 13/01/1999 su quesito proposto dalla Provincia di Catania relativo alla misura dei compensi spettanti ai geologi liberi professionisti). Nel nuovo contesto normativo dettato dal D.M. 143/2013 (che fa parimenti riferimento al "preventivo di progetto" o al "consuntivo lordo nelle fasi di direzione esecutiva e collaudo"), pertanto, non v'è alcuna ragione né alcun argomento normativo per pervenire ad una interpretazione penalizzante per la professione di Geologo;
- diversamente, vi sarebbe il concreto rischio di grave lesione della dignità professionale del professionista geologo.

* * * * *

Tutto ciò premesso, con la presente formulata ai sensi e per gli effetti di legge

INVITA

Codesta Spettabile Amministrazione Comunale a rettificare la Richiesta di preventivo di cui all'oggetto e i relativi atti di gara apportando le modifiche ed integrazioni **necessarie a garantire il rispetto della normativa e delle determinazioni amministrative sopra indicate**, ove occorra con riapertura di congrui termini.

VIA MARTIRI DEI LAGER, 58 – 06128 PERUGIA (PG) – Tel./Fax 075 50.11.116

Partita IVA 02010340541 – C.F. 94038780543

<http://www.ordinegeologiumbria.it> – E-mail: ordine@geologiumbria.it – PEC: geologiumbria@epap.sicurezzapostale.it



ORDINE DEI GEOLOGI DELLA REGIONE UMBRIA

In caso contrario, questo Ordine si riserva espressamente ogni iniziativa presso le competenti Autorità Giudiziarie a tutela delle prerogative della professione di Geologo.

La presente è trasmessa per opportuna conoscenza anche al Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, a tutela degli interessi pubblici coinvolti.

Confidando nel tempestivo esercizio da parte del Comune appaltante dei poteri di autotutela amministrativa al fine di ripristinare la legalità violata, rimango a disposizione per ogni eventuale esigenza di chiarimento ed invio i migliori saluti.

Il Vice Presidente
Dott. Geol. Vincent Ottaviani